RELATIVA ALLA CONCESSIONE DI UN NUOVO CAROVIVERI AI PENSIONATI CIVILI E MILITARI

Art. 2

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche per i pensionati e per le vedove che godano di un assegno continuativo a carico del Fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato.

Versione in vigore dal 14 gennaio 1921, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Relativa alla concessione di un nuovo caroviveri ai pensionati civili e militari
Estremi	Legge 26 dicembre 1920, n. 1827
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1920

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/relativa-alla-concessione-di-un-nuovo-caroviveri-ai-pensionati-civili/art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it